

LA 'STEWARDSHIP' (CORRESPONSABILITÀ) NELLA GESTIONE DEI BENI TEMPORALI DELLA CHIESA*

JESÚS MIÑAMBRES

ABSTRACT: La gestione dei beni temporali della Chiesa costituisce uno dei campi in cui l'idea di *stewardship* proposta dai vescovi degli Stati Uniti nel loro documento del 1992 può essere applicata. Le realizzazioni pratiche americane non sono esportabili direttamente in altri contesti sociali ed ecclesiali, ma lo studio dell'idea stessa può offrire nuovi spunti per la ricerca anche in Europa. Per questo motivo è stato costituito il "gruppo di ricerca" CASE (Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa) per lo studio della *stewardship* in Europa. L'articolo sviluppa alcune linee che potrebbero essere seguite nella ricerca canonica su questi argomenti e in particolare nel campo del Diritto patrimoniale.

PAROLE CHIAVE: Stewardship. Corresponsabilità. Amministrazione dei beni temporali. Sostegno economico alla Chiesa.

ABSTRACT: The bishops of the United States of America proposed in 1992 the idea of "stewardship" as applicable to the Church. Although its implementation may not be imported into other countries outside of the United States, the study of this idea may open new perspectives for the academic research also in Europe. For this purpose a new "research group" CASE has been instituted for the study of stewardship in Europe. This article presents some lines of research on the idea of stewardship in the field of Canon Law and specifically of Patrimonial Canon Law.

KEYWORDS: Stewardship. Co-responsibility. Administration of Temporal Goods. Financing of the Church.

SOMMARIO: 1. Presentazione. – 2. Contesto storico di redazione del documento americano. – 3. Il documento dei Vescovi americani. – 4. La "stewardship" nello studio della gestione dei beni ecclesiastici. a. Responsabilità nell'amministrazione:

* Il testo raccoglie le idee espresse in un seminario per professori della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce il 20 ottobre 2011 (*La 'stewardship' (corresponsabilità): una proposta dei Vescovi americani per un nuovo approccio alla gestione dei beni temporali della Chiesa*), integrate da quelle apportate in un altro intervento tenuto nella Giornata di studio sul Diritto Patrimoniale Canonico il 23 novembre 2011 (*Creazione di un gruppo interdisciplinare sul sostentamento della Chiesa*). Frutto di quest'ultima è stata la nascita appunto di un gruppo europeo di ricerca su corresponsabilità, amministrazione e sostegno economico alla Chiesa (CASE), che sponsorizza la pubblicazione di questo lavoro e dei due successivi.

trasparenza. b. I contributi misurabili in tempo, talento e denaro. c. Sostegno economico della Chiesa. d. Altri risvolti nella gestione dei beni ecclesiastici. – 5. Partecipazione negli organi collettivi. – 6. Rivalutazione della condizione secolare dei laici. – 7. Alcune iniziative in corso. – 8. Considerazione conclusiva.

1. PRESENTAZIONE

UNO degli aspetti più frequentemente studiati dalla riflessione ecclesiological dell'ultimo mezzo secolo sul mistero della Chiesa è la sua dimensione di comunione: comunione “dei santi”, come recita la professione di fede,¹ e comunione visibile di vita.² Anche il magistero ha fatto sua questa sottolineatura, e così il Beato Giovanni Paolo II riproponeva la comunione come nozione centrale all'inizio del terzo millennio: «Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo».³ Avvertiva immediatamente che non occorre affrettare con interventi operativi il raggiungimento di tale traguardo, ma piuttosto promuovere dappertutto una “spiritualità della comunione”.⁴ Tuttavia, gli interventi operativi appaiono imprescindibili se si vuole rendere concreto, vincolante e giuridicamente esigibile il comportamento “giusto” per la costruzione della comunione visibile che mostra e avvia già su questa terra la futura “definitiva” comunione dei santi.⁵ Nel contesto di tali realizzazioni operative della comunione visibile può essere inserita la trattazione della “stewardship”, come proposta dai Vescovi degli Stati Uniti d'America in un documento del 1992, nuovamente editato nel 2002.⁶

In realtà l'idea della “stewardship” è molto generica. La nozione viene adoperata frequentemente per indicare la responsabilità dell'umanità nei confronti del creato in ambito ecologico,⁷ oppure per richiamare la “fidelizzazione” dei donanti nelle campagne di “fund raising”,⁸ o un peculiare stile di “governance” o di “leadership” delle diverse strutture (imprenditoriali,

¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 946.

² Quella determinata in qualche modo dal can. 205 CIC: «Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico».

³ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001 (AAS 93 [2001] 266-309), n. 43.

⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 48.

⁶ USCCB, *Stewardship: A Disciple's Response*, Tenth Anniversary Edition, Washington, DC 2002, in <http://usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf>

⁷ Cfr., ad es., T. WHITMORE-M.A. RYAN, *The Challenge of Global Stewardship. Roman Catholic Responses*, Notre Dame (IN) 1997.

⁸ Cfr., ad es., R.D. BARRET-M.E. WARE, *Planned Giving Essentials: A Step-by-Step Guide to Success*, Gaithersburg 2002 (2nd ed.).

non profit, pubbliche, ecc.) caratterizzato dalla consapevolezza della condizione di servitore della comunità di chi si trova al suo vertice.⁹

Nell'ambito della fede, "stewardship" e "steward" sono i termini adoperati dalle traduzioni inglesi della Sacra Scrittura per riportare quello che in italiano viene tradotto come "amministrazione" e "amministratore".¹⁰ Uno dei testi tradotti con questi termini è il passo della prima lettera di Pietro (1Pt 4,10): «Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori [*stewards*] di una multiforme grazia di Dio». ¹¹ Questo testo della Scrittura è spesso citato per fare riferimento alla corresponsabilità di tutti i fedeli nella costruzione della comunione della Chiesa, perché richiama "ciascuno" dei fedeli e li denomina "amministratori di (...) grazia di Dio" (ricevitori, depositari ed elargitori), "a servizio degli altri".

I vescovi americani (United States Conference of Catholic Bishops) hanno aperto con questa citazione del Nuovo Testamento un loro documento ("pastoral letter") intitolato "Stewardship: A Disciple's Response",¹² pubblicato nel 1992, che ha originato un movimento di rinnovamento della comunione nella Chiesa che vive negli Stati Uniti, e ha portato ad una nuova comprensione di quell'aspetto della comunione che viene abitualmente denominato "corresponsabilità".¹³

In questo studio vorrei esporre brevemente alcune conseguenze che a mio giudizio può avere la prospettiva addotta dal documento dei vescovi americani nella comprensione dei rapporti giuridici che riguardano i beni temporali della Chiesa in generale e i beni ecclesiastici in particolare.¹⁴

L'uso della parola inglese "stewardship", anziché di un termine italiano

⁹ Cfr., ad es., il classico R.K. GREENLEAF, *Servant Leadership. A journey into the Nature of Legitimate Power & Greatness*, Mahwah (NJ) 2002; P. BLOCK, *Stewardship: Choosing Service over Self-Interest*, San Francisco 1993.

¹⁰ Ad esempio, *Lc 12,42-43*: «Qual è dunque l'amministratore [*steward*] fedele e saggio, che il Signore porrà a capo della sua servitù, per distribuire a tempo debito la razione di cibo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro»; oppure, *Lc 16,1*: «Diceva anche ai discepoli: «C'era un uomo ricco che aveva un amministratore [*steward*], e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi».

¹¹ In inglese: «As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace».

¹² USCCB, *Stewardship: A Disciple's Response*, Tenth Anniversary Edition, Washington, DC 2002, in <http://usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf>.

¹³ «Idea maestra del Concilio» la chiamò il Card. Suenens nel 1968 (L.J. SUENENS, *La corresponsabilité dans l'Église d'aujourd'hui*, Paris 1968, p. 7).

¹⁴ Oltre la bibliografia specifica che richiamerò in seguito, può essere interessante consultare le idee generali (anche se non tutte condivise) espresse nei due studi seguenti: A MONTAN, *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*; e P. GHERRI, *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, entrambi pubblicati in P. GHERRI (ED.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Città del Vaticano 2010, rispettivamente alle pagine 9-33 e 115-152.

come corresponsabilità, amministrazione o altri simili, si giustifica soltanto per la difficoltà di tradurre con un solo vocabolo italiano tutto il contenuto del concetto compreso nella parola inglese, che riguarda certamente l'amministrazione, ma anche la corresponsabilità, la trasparenza, ecc., come vedremo. E li esprime in una contiguità che non è possibile rendere nemmeno con la sovrapposizione di più parole. Ci si consenta quindi l'anglicismo.

2. CONTESTO STORICO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO AMERICANO

Come abbiamo già accennato, la proposta lanciata dai vescovi americani nel 1992 si inserisce in un contesto ecclesiale e teologico che veniva sviluppandosi in diversi ambiti dottrinali da almeno tre decenni: la comprensione della Chiesa come comunione. In questa sede non possiamo soffermarci ad esaminare tutti gli aspetti di questo "nuovo" modo di comprendere la Chiesa che è stato oggetto di numerosi studi anche dal punto di vista della sua ricaduta sulle istituzioni giuridiche canoniche.¹⁵ Basti ricordare, ad esempio, l'applicazione "costituzionale" della dimensione della Chiesa come comunione che si realizza nel denominato principio di "uguaglianza"¹⁶ e che ha originato molti studi canonistici importanti, anche sulla corresponsabilità di tutti i fedeli.¹⁷

In concomitanza con lo sviluppo dottrinale della riflessione sulla comunione ecclesiale e sulle sue conseguenze giuridiche, il Concilio Vaticano II prese una decisione riguardante il sostentamento materiale della Chiesa che avrebbe avuto notevoli conseguenze negli anni a venire: la determinazione di abolire, o almeno riformare profondamente, il sistema beneficiale.¹⁸ Le

¹⁵ Abbondante bibliografia offre, ad esempio, la raccolta di scritti di E. CORECCO, *Ius et communio. Scritti di diritto canonico* (cur. G. BORGONOVO e A. CATTANEO), Casale Monferrato 1997. Ma già prima, il celebre studio di A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Milano 1999 (originariamente pubblicato in spagnolo nel 1967) affrontava l'aspetto concreto della comunione che si manifesta nell'uguaglianza giuridica fondamentale di tutti i fedeli e quell'altra conseguenza della comunione ecclesiale che riguarda lo statuto giuridico dei laici e degli ordinati.

¹⁶ Cfr., tra altri, J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 86 ss.; P. LOMBAR-DÍA, *Los laicos en el Derecho de la Iglesia*, «*Ius Canonicum*» 6 (1966) 339-374; L. NAVARRO, *Il principio costituzionale di uguaglianza nell'ordinamento canonico*, «*Fidelium iura*» 2 (1992) 145-163.

¹⁷ Cfr., ad esempio, J. BEYER, G. FELICIANI, H. MÜLLER, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma 1990; V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *Alcance canónico de la corresponsabilidad y participación de los fieles en la misión de la Iglesia*, «*Fidelium iura*» 9 (1999) 161-202. Interessanti due volumi di raccolta di contributi pubblicati a distanza di dieci anni in Italia: M. RIVELLA (ED.), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000; e P. GHERRI (ED.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Città del Vaticano 2010.

¹⁸ «() il sistema detto beneficiale va abbandonato, o almeno riformato in modo che la parte beneficiale – ossia il diritto al reddito di cui è dotato l'ufficio – sia considerata come secondaria, e venga giuridicamente messo in primo piano l'ufficio ecclesiastico» (decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 20 b).

Norme per l'applicazione di alcuni decreti del concilio Vaticano II, pubblicate da Paolo VI il 6 agosto 1966 mediante il *motu proprio Ecclesiae Sanctae*,¹⁹ optarono per la soluzione più radicale, l'abolizione, confermata poi dal can. 1272 del Codice del 1983. L'abolizione del sistema beneficiale, insieme alla richiesta conciliare di trovare nuovi modi per gli interventi delle autorità civili nelle provviste canoniche che garantissero meglio la libertà della Chiesa,²⁰ diede una spinta per l'istaurazione di una nuova fase "concordataria". In questo contesto si avviò la revisione di diversi concordati (italiano, spagnolo, ecc.) per trovare sistemi di collaborazione nella designazione dei candidati ad alcuni uffici, soprattutto quelli episcopali, e anche per cercare di venire incontro alla necessità di trovare nuove risorse materiali che sostituissero quelle che tradizionalmente apportavano i benefici.

I cambiamenti in corso portarono alcuni vescovi a preoccuparsi per i modi di ottenere i fondi necessari per portare avanti la missione di quelle strutture pastorali che hanno meno contatto diretto con i fedeli, in modo particolare le diocesi.²¹ Per questo motivo, nella redazione dei canoni del CIC si introdusse la figura del tributo diocesano, in qualche modo già presente nell'ordinamento con il nome di "cattedratico" ma che adesso si poneva come fondamentale per garantire la sopravvivenza delle diocesi.

Comunque sia, alcuni episcopati nazionali, nei paesi in cui il sistema beneficiale aveva avuto un ruolo importante per diversi secoli, emanarono documenti di diverso tipo per spiegare ai fedeli la nuova situazione. Nella riflessione portata avanti per redigere questi documenti si partiva dalla nuova prospettiva ecclesiologica della comunione e, in alcuni casi, si faceva esplicito riferimento alla nozione di "corresponsabilità" di tutti i fedeli. L'esempio più evidente è il documento dell'episcopato italiano pubblicato nel 1988 sotto il titolo "Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli".²²

¹⁹ Cf. AAS 58 (1966) 757-787.

²⁰ Ci siamo occupati di questi aspetti in J. MIÑAMBRES, *La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici*, Milano 2000, p. 79 ss.

²¹ Interessante in questo senso l'intervento di Bernardin raccolto in PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis 1991, p. 490.

²² «Notiziario CEI» (1988) n. 7, pp. 157-186. Quasi contemporaneo e riportante la parola "corresponsabilità" nel titolo è il documento della CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo. "Id también vosotros a mi viña" (Mt 20,4). Líneas de acción y propuestas para promover la corresponsabilidad y participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil*, 19 novembre 1991, in www.conferenciaepiscopal.es. Ma i Vescovi spagnoli si pongono in un'altra prospettiva, che non riguarda la corresponsabilità di tutti i fedeli ma si riferisce soltanto ai laici, e non si concentra sulle responsabilità economiche ma esamina le possibilità di "azione" del laico nella Chiesa.

3. IL DOCUMENTO DEI VESCOVI AMERICANI

Il documento della Conferenza dei Vescovi cattolici americani si inserisce in questo contesto. Certamente, negli Stati Uniti d'America il sistema beneficiale non era presente, o almeno non lo era in proporzioni significative. Il cambiamento auspicato dal Concilio in questa materia non ebbe lì particolare rilevanza. Ma l'espansione dell'evangelizzazione, collegata anche ai fenomeni migratori, poneva sfide economiche che non potevano essere trascurate. E quindi, i Vescovi americani decisero di studiare i modi per garantire l'evangelizzazione e la missione della Chiesa negli Stati Uniti. Si badi che il punto di partenza, anche se cronologicamente simultaneo a quello che si sviluppava in alcuni paesi europei, non era la ricerca di un modo di ottenere beni materiali che sostituisse un altro già esistente, ma il desiderio di trovare i mezzi necessari per l'evangelizzazione e la missione.

I Vescovi propongono quindi una nuova visione della corresponsabilità di tutti i fedeli nella missione della Chiesa adoperando la nozione di "stewardship". Tale nozione, come abbiamo detto, era già stata studiata dagli economisti in diversi ambiti, concretamente per le organizzazioni dette di "missione",²³ soprattutto del terzo settore ("nonprofit": volontariato, cooperative, ecc.), ma anche statali o governative, ecc. La caratteristica comune delle organizzazioni di missione è che si tratta di entità che non cercano di costruire un prodotto o di erogare un servizio, ma si propongono una "missione" (proteggere l'ambiente, accogliere gli immigranti, ecc.).

I Vescovi americani, che cercavano di ricordare la chiamata alla "missione" di tutti i fedeli, riprendono questo concetto economico, lo ri-elaborano in chiave di comunione, e lo applicano nella Chiesa. L'approccio missionario non è "forzato" o cercato come conseguenza di scelte teoriche (teologiche o sociologiche o di altro tipo), ma procede immediatamente dalla natura stessa della Chiesa e ha il vantaggio di offrire una comprensione del problema (l'ottenimento delle risorse necessarie per l'evangelizzazione) che arriva più alla radice. In poche parole, i Vescovi americani dovevano incoraggiare i cattolici loro affidati ad essere più responsabili in tutti gli aspetti della vita della Chiesa, anche in quello del ritrovamento delle risorse materiali per poter affrontare l'evangelizzazione e la missione. E perciò arrivarono alla conclusione che il finanziamento delle diverse attività non fosse "il" problema, ma soltanto una parte di esso.²⁴ Vale a dire, i Vescovi americani intuirono che un

²³ Cfr., ad esempio, P. C. BRINCKERHOFF, *Nonprofit Stewardship. A Better Way to Lead Your Mission-Based Organization*, Saint Paul (MN) 2004.

²⁴ Parte del problema lo è soltanto quando si ha una comprensione errata della Chiesa e del ruolo di ciascun fedele al suo interno, vale a dire, che manifesta una conseguenza di un "problema" più che costituire un problema *a se*.

maggiore coinvolgimento dei fedeli nella vita della Chiesa in generale potesse comportare anche una loro maggiore responsabilità economica.

Tuttavia, la prospettiva del documento non era quella che potremmo denominare sociologica (o sociopolitica), che potrebbe degenerare in una comprensione "democratista" della Chiesa, il che sarebbe deleterio in quanto non rispondente all'essenza della Chiesa stessa. Piuttosto, il maggiore coinvolgimento pensato dai Vescovi americani sarebbe stato il frutto della conversione personale, della santità di ciascuno. E così, l'idea della "stewardship" venne ad essere concepita come un modo di attuare la risposta personale del discepolo di Cristo al suo Maestro ("a disciple's response").

Certamente, i Vescovi non perdono di vista l'importanza di sovvenire alle necessità materiali della Chiesa, ma collocano tale esigenza nel contesto più ampio della condizione di cristiano.²⁵ E in questo contesto, l'obbligo dei fedeli ricordato dal can. 222 § 1 CIC («I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri») trova una motivazione molto più comprensibile che non quando lo si fa dipendere esclusivamente dalla doppia natura (spirituale e umana) della Chiesa stessa. Perché qui non si tratta di fare qualcosa per qualcuno (per la Chiesa), ma di crescere come fedele e discepolo di Cristo; non di fare, ma di essere.

La "stewardship" viene presentata quindi come parte della risposta del discepolo di Cristo. Essa ha una dimensione personale che mette in atto l'iniziativa dei singoli fedeli,²⁶ e una dimensione comunionale, che viene vista nel documento soprattutto in riferimento alla famiglia, "chiesa domestica", alla parrocchia e alla diocesi.²⁷ Gli sviluppi successivi si sono concentrati principalmente in questi ultimi due ambiti comunitari all'interno della Chiesa: la parrocchia e la diocesi.

Le ricadute organizzative e, di conseguenza, giuridiche della "stewardship" sono molteplici. Accennerò di seguito ad alcune, anche se la ricerca propriamente giuridica in argomento è ancora da fare. Incredibilmente, dopo quasi vent'anni dalla prima pubblicazione del documento è difficile trovare bibliografia che lo affronti da un punto di vista giuridico.²⁸ Ecco quindi alcuni

²⁵ Così si esprime l'introduzione al documento: «This pastoral letter recognizes the importance of church support, including the sharing of time, talent and treasure. But it situates church support in its broader context – what it means to be a disciple of Christ» (*loc. cit.*, p. 6).

²⁶ Cfr. p. 32 del documento: «(...) members of the Church (...) should engage in such activities personally and on their own initiative».

²⁷ Cfr. *ibid.*

²⁸ In collaborazione con il prof. Diego Zalbidea dell'Università di Navarra e con mons. Mauro Rivella, già Sottosegretario della CEI, abbiamo organizzato un gruppo di ricerca europeo su questi argomenti, CASE (Gruppo di lavoro su Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa), costituitosi il 27 novembre 2011 con lo scopo di scambiare bibliografia e altri dati per promuovere la ricerca interdisciplinare in materia.

spunti di conseguenze giuridiche che, a mio avviso, potrebbero venir fuori da questa visione in rapporto ai beni temporali e ad alcuni istituti organizzativi e costituzionali canonici.

4. LA “STEWARDSHIP” NELLO STUDIO DELLA GESTIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

a. *Responsabilità nell'amministrazione: trasparenza*

La nozione di *stewardship* richiama immediatamente la responsabilità di tutti nella gestione delle cose comuni. Perciò, un primo campo in cui essa può avere dei riflessi canonici è quello della responsabilità nella gestione dei beni della Chiesa.²⁹ È noto che i beni ecclesiastici sono di proprietà delle persone giuridiche,³⁰ più precisamente delle persone giuridiche pubbliche (cfr. can. 1257 CIC), e che la loro amministrazione è affidata a persone fisiche. Questo genera un primo rapporto interpersonale (persona giuridica e persona fisica) che può porre problemi di giustizia: quello tra amministratore e proprietario dei beni. Per tal motivo, il legislatore ha indicato alcune vie di soluzione ad eventuali conflitti fra di essi nel terzo paragrafo del can. 1281 CIC:³¹ «La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni».

Inoltre, il legislatore comanda di rendere «conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare» (can. 1287 § 2). Nelle strutture comunitarie, soprattutto nella parrocchia e nella diocesi, nelle quali il sostrato della personalità giuridica è la comunità stessa, tale obbligo di rendicontazione, di trasparenza, diventa particolar-

²⁹ Cfr. per gli aspetti della responsabilità patrimoniale degli organi di consultazione, C. BEGUS, *Responsabilità patrimoniale degli Organi canonici di consultazione*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Città del Vaticano 2010, pp. 183-200.

³⁰ La stessa nozione di persona giuridica è strettamente legata alla gestione di beni materiali, come ha sottolineato C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, Milano 2009, p. 361.

³¹ Il canone stabilisce prima i limiti dell'agire degli amministratori e assegna al vescovo diocesano, udito il proprio consiglio per gli affari economici, l'incombenza di fissare gli estremi che permettano individuare gli atti che eccedono l'amministrazione ordinaria: «§1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario. §2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette».

mente stringente in quanto i fedeli non offrono i loro beni per qualcosa di estrinseco ma per una comunità della quale fanno parte. Senza fare troppe forzature, si potrebbe paragonare la destinazione di beni alla Chiesa con i contributi fatti alla propria famiglia,³² che non vengono considerati veri e propri "contributi" ma rientrano nella responsabilità di mandare avanti la famiglia in qualità di membro della stessa, ognuno nella propria condizione di figlio, madre, fratello, ecc.

Si intuisce quindi l'arricchimento che può apportare la prospettiva della *stewardship* alla ricerca canonistica sulla responsabilità giuridica nella gestione dei beni temporali della Chiesa, iniziando dallo studio di tutti gli aspetti della trasparenza gestionale e della rendicontazione, anche nel senso dell'"accountability" (affidabilità).³³ Certamente, il riferimento alla corresponsabilità non potrà ovviare le differenze reali tra i diversi soggetti che compongono la comunione ecclesiale (non tutti avranno le stesse responsabilità) e perciò dovrà partire dalla precisa determinazione della posizione soggettiva di ciascun fedele nei confronti dei beni ecclesiastici. Anche qui (per la delimitazione della responsabilità e della trasparenza) regge il paragone con la famiglia. Come nella famiglia non tutti devono essere a conoscenza di tutto (sarebbe ingiusto che il figlio tredicenne dovesse prendersi la responsabilità di aiutare suo padre a risolvere un problema lavorativo) e non tutti devono intervenire nella soluzione di tutto, così nella Chiesa devono essere rese note a persone diverse cose diverse e può essere richiesta una responsabilità diversa ai diversi fedeli. Ma, guardandola dal punto di vista della *stewardship*, tale responsabilità sarà sempre, per così dire, totale, coinvolgente tutte le capacità di ciascuno di rispondere con generosità ai doni ricevuti da Dio.

b. *I contributi misurabili in tempo, talento e denaro*

Per rendere più concreto l'incoraggiamento alla conversione personale dei discepoli di Cristo, i Vescovi americani fanno riferimento a tre realtà limitate che i fedeli devono mettere a disposizione della comunità (le tre "t"): *Time, Talent and Treasure*, che potremmo tradurre come tempo, talento e denaro. La consapevolezza dell'impegno battesimale dovrebbe portare i cristiani coerenti a rispondere alla chiamata ricevuta alla santità e alla missione

³² Com'è noto il Concilio Vaticano II descrive la Chiesa con diverse figure prese dalla Scrittura, tra le quali anche la famiglia (cfr. cost. dogm. *Lumen gentium*, 6).

³³ Il documento dei Vescovi americani, nell'edizione del decimo anniversario che noi stiamo adoperando qui, aggiunge cinque pagine (63-67) per spiegare sinteticamente alcuni "Key Concepts". La descrizione dell'"accountability" chiede che gli enti ecclesiastici «show that there programs and services truly "make a difference" in meeting the spiritual, educational, and social needs of the people they serve. They also need to give evidence of their long-term stability and growth potential» (p. 63).

con tutte le loro capacità. Per esemplificare, i Vescovi fanno riferimento a questi tre “beni” personali. Il *tempo* santificato e impegnato nella missione della Chiesa, in realtà tutto il tempo, la vita intera. Il *talento*, le capacità personali messe anche esse al servizio della missione. Il *denaro*, i guadagni legittimi che vengono sottoposti alla chiamata fondamentale alla santità e all’apostolato.

Le realizzazioni concrete dei contributi in questi tre campi possono essere oggetto di studio dal punto di vista della dimensione di giustizia che è presente in loro e, in questo senso, apportano punti di riferimento per la ricerca giuridica in argomento. La necessaria misurazione del più e del meno per trovare “il giusto” in questi argomenti può portare in qualche caso a cercare di “contare” eccessivamente i contributi (numero di partecipanti alla Messa feriale, ore dedicate al volontariato, disponibilità per il coinvolgimento nella catechesi, partecipazione ad organi parrocchiali o diocesani collettivi, numero di ore impiegate nella redazione di pareri per il parroco o per il Vescovo, ore di preghiera in chiesa, ecc.): un approccio statistico sociologico che non riesce a rispettare i parametri basilari delle idee originarie.³⁴ Ma se si riesce a non dimenticare il rischio di non rappresentare l’intero quadro della situazione, anche questi sforzi parziali possono contribuire ad identificare i problemi giuridici che dal contributo personale dei fedeli traggono origine. In fondo, il diritto-dovere a sovvenire alle necessità della Chiesa, ricordato dal can. 222 che abbiamo già menzionato,³⁵ deve essere studiato anche nelle sue manifestazioni concrete e le “tre t” della proposta di *stewardship* potrebbero apportare un valido punto di vista.

c. Sostegno economico della Chiesa

La Chiesa negli Stati Uniti, dal punto di vista del sostentamento, è caratterizzata dalla sua autonomia: senza aiuti statali finanzia tutte le sue opere, le sue strutture, il sostentamento del clero e il decoro del culto. In Europa, come sappiamo, la situazione è molto diversa. La responsabilità economica dei fe-

³⁴ Pericolo nel quale, a nostro avviso, incorrono alcuni degli studi pubblicati sulla *stewardship* negli Stati Uniti, studi di tipo statistico che rischiano di oscurare quello che vogliamo mostrare. Le misurazioni offerte da Charles ZECH, ad esempio, nel suo *Best Practices in Parish Stewardship* (Our Sunday Visitor, Huntington, Indiana, 2008) rischiano di non mostrare l’impegno cristiano dei fedeli intervistati proprio per l’impossibilità de “contare” tutti gli aspetti del loro impegno. È impossibile “contare”, ad esempio, il tempo, il talento e il denaro apportati da un malato terminale alla propria comunità parrocchiale o diocesana; oppure, con riferimento a eventi meno tragici e più frequenti, è altrettanto impossibile stabilire quanto contribuisce alla comunione effettiva una madre di cinque figli piccoli che riesce con difficoltà ad andare a Messa la domenica.

³⁵ Cfr., tra gli altri, J.-P. SCHOUPPE, *Le droit-devoir des fidèles de subvenir aux besoins de l’Église*, «Fidelium iura» 9 (1999) 203-253.

deli negli Stati Uniti è una tradizione.³⁶ In Europa, i contributi personali alla propria Chiesa sono di minore entità: di fatto, molti fedeli pensano che già "ci pensa" lo Stato.³⁷ Con questa diversa prospettiva culturale, la *stewardship* non potrà avere in Europa le medesime manifestazioni che ha in America per quanto riguarda il sostegno economico alla Chiesa, ma l'idea di fondo di rispondere con generosità ai doni ricevuti da Dio può essere applicata universalmente. Gli studi europei in questo ambito dovranno mostrare le possibilità di impegnarsi personalmente anche nel sostentamento della Chiesa, non in base ad una necessità, ma come conseguenza della comprensione della propria condizione di fedele cristiano.

Dal punto di vista dell'organizzazione ecclesiastica e dei rapporti con gli Stati, la proposta dei Vescovi americani potrebbe introdurre nuove varianti nella strutturazione della gestione dei beni ecclesiastici e nella negoziazione con le autorità civili. In effetti, un maggiore senso di appartenenza dei fedeli favorirebbe una più consapevole responsabilizzazione di ciascuno e dell'intera comunità, con ricadute sulla comprensione della propria identità cristiana e della personale collaborazione nella missione della Chiesa.

Per quanto riguarda i modi di acquisto dei beni temporali previsti dal legislatore, la *stewardship* favorisce senz'altro i contributi volontari, spontanei e su richiesta, e può anche migliorare la comprensione degli altri mezzi stabiliti, dalle tasse ai tributi, senza dimenticare la ricaduta che sicuramente ha sulle "volontà pie" sia tra vivi che *mortis causa*. Tutti argomenti cari alla ricerca canonistica.

d. Altri risvolti nella gestione dei beni ecclesiastici

Per l'amministrazione dei beni ecclesiastici, oltre a quanto già detto sulla responsabilità degli amministratori, la *stewardship* propugna, come dicevamo, una trasparenza e un'affidabilità ("accountability") che vanno studiate nelle

³⁶ Zech lamenta, in uno dei suoi libri, che i cattolici siano meno generosi che i loro concittadini protestanti: «Most Catholics are surprised to learn that, compared to their Protestant friends, they rank very low in terms of their support for their Church. (...) Most studies have found that the typical Protestant household contributes in the range of 2 to 2.4% of their income to their Church, while Catholic households contribute from 1 to 1.2%» (C. ZECH, *Best Practices in Parish Stewardship*, Huntington, Indiana, 2008, "Introduction"). Ma, in termini generali, i cattolici statunitensi riescono a sostenere tutte le opere della Chiesa nel loro Paese.

³⁷ In Italia, ad esempio, le offerte postali (non possono essere contate le offerte fatte per bonifico bancario perché le Banche non possono divulgare queste notizie) per il sostentamento del clero, al 31 maggio 2011 erano state 24.585 (il 9,5 % in meno rispetto allo stesso periodo del 2010), per un importo totale di 1.590.780 € (dati presi da *Sovvenire. Periodico di informazione sul sostegno economico alla Chiesa*, anno x, n. 3, settembre 2011, p. 4). E comunque l'Italia è uno dei Paesi europei dove i fedeli sono più generosi. In effetti, il dato riportato non è significativo del contributo degli italiani al sostegno economico della Chiesa, ma ci serve soltanto per mettere in luce la diversità dell'approccio alla materia rispetto ai fedeli americani.

loro esigenze di giustizia perché esse costituiscono la base per una gestione “giusta” dei beni della Chiesa. Giusta non soltanto perché capace di attribuire a ciascuno quello che gli spetta, anche in termini di responsabilità, ma giusta nel senso più generico di “adeguata” ai soggetti titolari dei beni gestiti e alla destinazione dei beni alle loro finalità legittime.

Ad esempio, nei negozi relativi all’alienazione di beni ecclesiastici, la prospettiva della *stewardship* faciliterà il coinvolgimento di tutti coloro che devono prendere parte alla decisione e, di conseguenza, l’intera procedura (dalla richiesta di una o più stime dei beni da alienare all’eventuale richiesta di licenza alla Santa Sede) risulterà più trasparente. Molte volte, l’atteggiamento di chi è convinto di dover rispondere come discepolo al Maestro aiuterà anche a prendere decisioni che potrebbero essere malintese, come quella di alienare beni che non implicano un carico attuale per l’ente che li detiene (parrocchia, diocesi) ma che non possono essere adoperati per le finalità previste dall’ordinamento né direttamente né indirettamente. La *stewardship* può aiutare ad affrontare alcune decisioni difficili in questo ambito, proprio perché si cerca soltanto la risposta migliore alle grazie ricevute, risposta che talvolta può esigere anche la rinuncia a qualche bene materiale.

Un altro esempio è quello che riguarda la contrattazione. Com’è ben noto, i contratti sono regolati in Diritto canonico mediante un rinvio normativo (can. 1290) alle legislazioni civili. In questo campo, la *stewardship* aiuta a porre le basi di fiducia e di prudenza imprescindibili perché i contratti possano raggiungere la loro finalità,³⁸ e in questo campo la Chiesa può diventare istituzione trainante di una visione positiva della persona umana e delle sue capacità relazionali.

5. PARTECIPAZIONE NEGLI ORGANI COLLETTIVI

Un altro tratto della *stewardship*, questo di taglio più organizzativo, è quello che riguarda l’impegno dei fedeli nei diversi organi collettivi dell’organizzazione ecclesiastica. L’argomento è stato molto studiato da diversi angolature, anche da quella della corresponsabilità.³⁹ La prospettiva della *stewardship* può aiutare a delimitare meglio il significato della collaborazione in questi organi da parte dei fedeli in essi coinvolti, soprattutto in quei consigli auspicati dal Concilio Vaticano II e confermati dalle norme del Codice che mirano ad aiutare l’azione di governo. In particolare, la presenza di fedeli “esperti” nei Consigli per gli affari economici delle diocesi e delle parrocchie e nei Consigli pastorali diocesani e parrocchiali.⁴⁰

³⁸ Cfr. P. C. BRINCKERHOFF, *Nonprofit Stewardship*, cit., pp. 102-103.

³⁹ Cfr., ad esempio, P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Città del Vaticano 2010.

⁴⁰ Cfr., tra gli altri, J.I. ARRIETA, *Organos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia dio-*

Il contributo della *stewardship* in questo campo aiuta a inquadrare la partecipazione a questi organismi come espressione della propria condizione di fedeli, evitando di vedere in tale collaborazione una "promozione del laicato", ma assicurando nello stesso tempo una visione più ampia (comunionale, se mi si permette l'espressione) dei problemi da affrontare. E da parte degli organi gerarchici che si devono avvalere della consulenza di questi organismi, la *stewardship* consente di vedere il loro intervento come un vero aiuto e non come mero "adempimento formale" o come un controllo esterno. Una giusta visione della *stewardship* permette anche di superare approcci parziali o devianti a questi organismi consultivi, riaffermando il ruolo specifico di ciascuno al loro interno: la responsabilità determinante del parroco o del vescovo nella decisione finale, la collaborazione leale con gli uffici episcopali e parrocchiali di governo, ecc.; e adeguando la rappresentatività degli istituti alla loro natura propria,⁴¹ senza forzature che snaturerebbero, appunto, il loro contributo.

6. RIVALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE SECOLARE DEI LAICI

L'impostazione dottrinale soggiacente all'idea di *stewardship* potrebbe offrire strumenti adatti al recupero di una visione della Chiesa in cui i fedeli laici hanno un luogo proprio, anche in senso teologico e giuridico. Come esortava il decreto *Apostolicam actuositatem*,⁴² «l'impegno d'informare dello spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della comunità in cui uno vive, è compito e obbligo dei laici così che non può mai essere debitamente assolto dagli altri» (n. 13a). La conversione e la fedeltà alla missione di ciascuno dei fedeli si vive in ogni momento della propria vita e non soltanto quando si è in chiesa o si collabora attivamente con qualche attività parrocchiale, diocesana, o altre. Si tratta di «quella coerenza della vita con la fede, mediante la quale [i laici] diventano luce del mondo; con la loro onestà in qualsiasi affare, mediante la quale attraggono tutti all'amore del vero e del bene, e in definitiva a Cristo e alla Chiesa; con la carità fraterna mediante la quale, divenuti partecipi delle condizioni di vita, di lavoro, dei dolori e delle aspirazioni dei fratelli, dispongono a poco a poco i cuori di tutti all'azione della grazia che salva; con la piena consapevolezza del proprio ruolo nell'edificazione della società per cui si sforzano di svolgere la propria attività domestica, sociale, professionale, con cristiana magnanimità» (n. 13b).

In effetti, quando la *stewardship* è vissuta e compresa fino in fondo, ognuno sa di dover rispondere come discepolo alle grazie ricevute dal cielo, sen-

cesana, «Ius Canonicum» 34 (1994) 553-593; M. RIVELLA (ed.), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000.

⁴¹ Su questo argomento sono interessanti i rilievi di J.I. ARRIETA, *Organos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, cit., pp. 569-574.

⁴² Cfr. AAS 58 (1966) 837-864.

za necessità di “imitare” le risposte degli altri. La *stewardship* diventa una visione della vocazione cristiana che comporta la rivalutazione dei diversi carismi e delle loro attuazioni pratiche e istituzionali e, pertanto, della loro rilevanza giuridica, organizzativa, missionaria, ecc. nella Chiesa. La ricerca canonistica in questo campo non dovrebbe fermarsi perché sono in gioco aspetti fondamentali dello statuto giuridico dei battezzati e potrà avvalersi della visione della *stewardship* per offrire nuovi contributi.⁴³

7. ALCUNE INIZIATIVE IN CORSO

Le idee espresse in questo intervento non pretendono esaustività. La ricerca giuridica che può originare nella *stewardship*, come abbiamo visto, è molto ampia, spazia dal diritto costituzionale canonico al diritto dell'organizzazione ecclesiastica, dal diritto patrimoniale al diritto dei rapporti con gli Stati, ecc. Inoltre, essa si apre alla necessità di integrazioni interdisciplinari che provengano dalla teologia sistematica e da quella pastorale, dalla liturgia e la storia, dalla filosofia, dall'economia, dalle scienze dell'informazione...

Ma oltre alle riflessioni che l'argomento può accendere, vi è anche la necessità di approntare un approccio pratico che riesca a mettere in opera queste idee nella vita dei fedeli e favorisca molteplici iniziative. Negli ultimi anni si sono venute sviluppando alcune di esse, di diverso tipo, che portano anche ad una migliore comprensione e ad una conseguente migliore gestione delle risorse che la Chiesa deve usare per raggiungere i suoi fini e che si rifanno esplicitamente all'idea di *stewardship*. Sembra interessante completare il panorama sulle conseguenze della *stewardship* nella vita delle comunità ecclesiali con un breve elenco di alcune iniziative che si muovono in questo contesto, che permetta di verificare le possibilità reali che l'idea offre e che stanno già offrendo i propri frutti in diversi contesti.

L'approfondimento degli studi in materia di *stewardship* ha dato origine a iniziative in ambito universitario come, ad esempio, il “Master of Science in Church Management”⁴⁴ della Facoltà di economia della Villanova University, in Philadelphia (USA); il “Grupo de investigación sobre el sostenimiento de la Iglesia católica” (GISIC),⁴⁵ nell'Università di Navarra (Spagna); l’“O’Meara Ferguson Center for Catholic Stewardship”⁴⁶ della Marian University in Indianapolis (USA).

⁴³ La Facoltà di Diritto canonico dell'Università della Santa Croce ha organizzato un Convegno nel mese di aprile del 2011 su “Il fedele laico. Realtà e prospettive”, durante il quale sono state affrontate diverse questioni ancora oggi discusse (cfr. L. NAVARRO-F. PUIG, *Il fedele laico. Realtà e prospettive*, Milano 2012).

⁴⁴ Cfr. www.villanova.edu/business/graduate/church.

⁴⁵ Cfr. www.unav.es/ima/reuniones/jornadas_GISIC.html.

⁴⁶ Cfr. www.marian.edu/stewardship.

Con un approccio più istituzionale, e senza collegamenti diretti con il mondo universitario, vi è l'“International Catholic Stewardship Council”,⁴⁷ fondato nel 1962 negli Stati Uniti e che, malgrado il suo nome, agisce quasi esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada.

Vi è poi l'iniziativa denominata “National Leadership Roundtable on Church Management”,⁴⁸ sempre negli Stati Uniti, che fornisce un foro per scambiare esperienze e dei materiali direttamente applicabili nelle parrocchie, nelle diocesi e nelle organizzazioni senza fine di lucro.

In Italia, in modo implicito si rifà all'idea di *stewardship* la “Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica”,⁴⁹ attiva già dal 1960. Anche l'ultima (la 61^a) Settimana nazionale di aggiornamento pastorale, che si è tenuta a Firenze dal 20 al 23 giugno del 2011, ha affrontato il tema: “Educarsi alla corresponsabilità. I battezzati nel mondo alla prova della vita quotidiana”.⁵⁰

Il 23 novembre 2011 è stato anche fondato un “gruppo di ricerca” per lo studio e l'applicazione di queste idee in ambito europeo. Il gruppo è stato denominato CASE (Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa) e si propone lo studio interdisciplinare di questi argomenti in Europa. Lo stesso 23 novembre 2011 si è tenuta una prima giornata di studio sul Diritto patrimoniale canonico i cui interventi (Miñambres, Rivella, Zalbi-dea) sono stati accolti da *Ius Ecclesiae* per la pubblicazione. Per il momento, il gruppo si tiene in contatto attraverso una *mailing list* e condivide progetti ed indicazioni bibliografiche.⁵¹ È previsto un incontro del gruppo di ricerca interdisciplinare nell'ultimo trimestre di ogni anno.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La comprensione della Chiesa come comunione e in stretto rapporto con il mistero dell'incarnazione richiede un ripensamento anche dell'aspetto riguardante la gestione dei beni materiali necessari per portare a termine la sua missione. L'idea che i Vescovi americani invocarono nel parlare di *stewardship* può aiutare a compiere questo ripensamento, anche nelle sue conseguenze strettamente giuridiche. Soprattutto perché non poggia su basi più o meno congiunturali o sociologiche ma si radica nel mistero stesso della redenzione. Da questa ottica è più facile attribuire la giusta rilevanza ai beni temporali e alle persone che vivono la comunione. A mio avviso, l'idea

⁴⁷ Cfr. catholicstewardship.com.

⁴⁸ Cfr. www.theleadershiproundtable.org.

⁴⁹ Cfr. www.agidae.it.

⁵⁰ Gli atti di questi incontri sono già stati pubblicati a cura del CENTRO DI ORIENTAMENTO PASTORALE (COP), *Educarsi alla corresponsabilità. I battezzati nel mondo alla prova della vita quotidiana*. 61^a Settimana nazionale di aggiornamento pastorale, Bologna 2012.

⁵¹ L'indirizzo e-mail è case@pusc.it.

di *stewardship*, con tutte le precisazioni che richiede ma intesa come conversione personale del battezzato, rende meglio la responsabilità di tutti i fedeli rispetto a quella, anche essa abbastanza ripetuta, di corresponsabilità, che rischia di sottolineare eccessivamente l'idea del dovuto e di non esprimere abbastanza quella di libertà. Per questo motivo penso valga la pena indagare le potenzialità della *stewardship* invocata nel documento dei vescovi degli Stati Uniti e presentarla anche ai fedeli non americani.